



Città di Modica

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Data 14.03.2024.

Sessione URGENTE

Atto N. 9

OGGETTO: *Modifiche al "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".*

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, in sessione urgente e pubblica, oggi giovedì 14.03.2024.2024 alle ore 19:00 e ss.

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Il Presidente, avv. Mariacristina Minardo, trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, passa alla trattazione del punto in oggetto.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minardo Maria Cristina	X		Covato Giammarco	X	
Alecci Giovanni	X		Gugliotta Salvatore	X	
Armenia Pietro	X		Caruso Giuseppe Massimo		X
Cascino Margherita	X		Giannone Lorenzo	X	
Spadaro Daniela		X	Nigro Paolo	X	
Ruffino Ippolito	X		Frasca Elena	X	
Guccione Neva	X		Giurdanella Leandro	X	
Civello Giorgio	X		Franzò Miriam		X
Borrometi Fabio	X		Cecere Cristina	X	
Floridia Rita	X		Aurnia Michelangelo	X	
Scapellato Daniele	X		Spadaro Giovanni	X	
Covato Giovanni Piero	X		Castello Ivana		X

Presenti 20 consiglieri Assenti 4 consiglieri

Sono presenti il Sindaco Monisteri, il Vice sindaco Belluardo, gli Assessori Antoci, Cannizzaro, Drago Facello vindigni viola

E' presente la dirigente del II settore Di Martino, e la E.Q. settore tributi Blanco.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Rilevato che:

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1465 del 23 maggio 2023 alla Dr.ssa Maria Di Martino è stato conferito l'incarico di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, del II Settore "Finanziario e Tributi";
- determinazione del Dirigente del II Settore n. 2248 del 5 settembre 2023, al rag. Giovanni Blanco è stato conferito l'incarico di "elevata qualificazione" per l'Unità organizzativa n. 5 - Tributi del II Settore "Finanziario e Tributi";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8, 9 e 14, ha introdotto l'imposta municipale propria (IMU) e ha sostituito, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'art. 13, comma 15-quater, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15-bis, lett. a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 59, stabilisce che *"A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;

Visti:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 *"Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 38 del 29 luglio 2020 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento IMU, che tiene conto di quanto disciplinato dalla citata Legge n. 160/2019 nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Ritenuto che si rende utile introdurre alcune modifiche al predetto regolamento inserite nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Preso atto che sulla medesima proposta sono stati apposti i seguenti pareri:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del II Settore e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario;
- Il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 56 del 12.03.2024 prot. n. 13286 del 12.03.2024;
- Il parere reso dalla 1.a Commissione consiliare in data 13.03.2024 prot. n. 13892 di pari data;
- Il parere reso dalla 3.a Commissione consiliare in data 13.03.2024 prot. n. 13824 di pari data;

Il Presidente Minardo chiede chi intende relazionare, per l'Amministrazione, sul punto in questione.

L'Assessore Vindigni prende la parola per affermare che la maggiore modifica del Regolamento IMU riguarda l'art.9, sostituito integralmente, che riprende il contenuto della deliberazione di G.C. n.246/2013 per il recupero del patrimonio edilizio in zona A del P.R.G., così come modificato con successiva deliberazione di G.C. n. 194/ 2021. Le altre proposte di modifica al vigente Regolamento riguardano l'art.11 che è stato integralmente sostituito e la modifica dei commi 1 e 4 dell'art. 12.

Il Presidente Minardo apre allo spazio del dibattito ma nessuna prenotazione d'intervento proviene dall'aula, stessa cosa dicasi per le dichiarazioni di voto.

Entra in aula, durante il dibattimento, la cons. Miriam Franzò.

Si procede dunque con la votazione della proposta deliberativa di cui all'oggetto della presente.

Il Segretario Generale, dott.ssa D'Erba, al termine della chiamata nominale, comunica al Presidente Minardo il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: 21 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Scapellato, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Consiglieri assenti : 3

Spadaro Daniela, Carusò, Castello.

Favorevoli: 21 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Scapellato, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al "*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*", come da documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento con le modifiche in argomento entra in vigore il 1° gennaio 2024;

3) Di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la deliberazione Consiliare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;

Indi con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991 il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti e votanti: 21 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Scapellato, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

- Consiglieri assenti : 3

Spadaro Daniela, Caruso, Castello.

Favorevoli: 21 consiglieri

Minardo, Alecci, Armenia, Cascino, Ruffino, Guccione, Civello, Borrometi, Florida, Scapellato, Covato G. Piero, Covato Giammarco, Gugliotta, Giannone, Nigro, Frasca, Giurdanella, Franzò, Cecere, Aurnia, Spadaro Giovanni

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

Di dotare l'atto della immediata eseguibilità'.



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

Settore II
Finanziario e Tributi
U.O. 5 Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

1

2024

^^^^^^^^^^

Settore II Finanziario e Tributi - U.O. 5 Tributi
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - 2024

INDICE

- Articolo 1. Oggetto
- Articolo 2. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Articolo 3. Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Articolo 4. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Articolo 5. Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili
- Articolo 6. Versamenti effettuati da un contitolare
- Articolo 7. Differimento del termine di versamento
- Articolo 8. Esenzione immobile dato in comodato
- Articolo 9. Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero
- Articolo 10. Versamenti minimi
- Articolo 11. Interessi moratori
- Articolo 12. Rimborsi e compensazione
- Articolo 13. Accertamento esecutivo e rateazione
- Articolo 14. Entrata in vigore del regolamento

MODIFICHE PROPOSTE

- *Il testo dell'art. 9 è sostituito integralmente e riprende, con alcune modifiche, il contenuto della deliberazione di G.M. n. 246 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Recupero patrimonio edilizio esistente in zona "A" del P.R.G. e nei quartieri storici. Agevolazioni tributarie.", successivamente modificata con deliberazione di G.M. n. 194 del 15 giugno 2021. Le delibere di G.M. sono revocate.*
- *Il testo dell'art.11 è sostituito integralmente;*
- *L'articolo 12 è modificato ai commi 1 e 4.*

2

^^^^^^^^^^^^

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

^^^^^^^^^^

Articolo 3
Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di tre periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5
Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a. da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

- b. da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
 6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
 7. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
 8. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 9. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico e/o la mancanza di arredi e/o mobilio.

5

Articolo 6 Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Articolo 7 Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta.
2. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi

^^^^^^^^^^^^^^

emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

4. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo è disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8

Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
4. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

6

SOSTITUIRE IL TESTO DELL'ART. 9

Articolo 9

~~Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero~~

- ~~1. È concessa l'esenzione del 100% (cento per cento) per gli immobili ricadenti nel centro storico di Modica oggetto di interventi di recupero.~~
- ~~2. L'agevolazione è concessa alle condizioni tutte previste con la deliberazione di Giunta Municipale n. 246 del 23 dicembre 2013.~~
- ~~3. L'agevolazione per gli immobili classificati con categoria catastale "D" è limitata alla parte di imposta eccedente la quota di esclusiva pertinenza dello Stato.~~
- ~~4. L'agevolazione opera nella forma di rimborso del tributo pagato mediante compensazione con le annualità successive.~~
- ~~5. Il rimborso sarà erogato a conclusione dei lavori previa presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nel rispetto delle scadenze.~~
- ~~6. Nel caso di pagamenti tardivi saranno rimborsate le quote del tributo al netto delle sanzioni e degli interessi come per legge.~~
- ~~7. Nel caso di omessi pagamenti non sarà effettuato alcun rimborso ferma restando la debenza delle sanzioni e degli interessi.~~

Articolo 9¹

¹ Il testo dell'art. 9 è sostituito integralmente e riprende, con alcune modifiche, il contenuto della deliberazione di G.M. n. 246 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto "Recupero patrimonio edilizio esistente in zona "A" del P.R.G. e nei quartieri storici. Agevolazioni tributarie.", successivamente modificata con deliberazione di G.M. n. 194 del 15 giugno 2021.

^^^^^^^^^^

Settore II Finanziario e Tributi - U.O. 5 Tributi

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - 2024

Esenzione per gli immobili del centro storico oggetto di interventi di recupero

1. Il presente articolo fornisce i criteri generali delle modalità di accesso alle agevolazioni economiche, di seguito descritte, derivanti dalla richiesta di titolo abilitativo ad eseguire opere di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, compreso il cambio di destinazione d'uso, di esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili ricadenti nel Centro Storico al fine del recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Si definisce:

a) Centro Storico, la porzione di territorio comunale individuato quale Zona Territoriale Omogenea "A" del vigente PRG;

b) patrimonio edilizio esistente, l'insieme di immobili individuati in aggregazione o singolarmente che esprimono una tipologia edilizia propria in rapporto al tessuto antropizzato.

c) recupero del patrimonio edilizio esistente, l'insieme di opere edili realizzate attraverso la indicazione di cui all'art. 3 DPR 380/2001 come di seguito descritte ove compatibili con la disciplina edificatoria nelle Zone "A":

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;

3. È incluso nella fattispecie delle opere da realizzare il "cambio di destinazione d'uso con opere".

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i proprietari degli immobili o i soggetti aventi diritto a richiedere il titolo abilitativo a costruire ex art. 11 DPR 380/2001 che:

a) vogliano realizzare interventi di cui al precedente comma 2;

b) siano in regola con il pagamento dei tributi locali all'atto della richiesta del titolo abilitativo con riferimento all'ultimo quinquennio.

5. La domanda di fruizione delle agevolazioni deve essere contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo agli interventi di recupero di cui al comma 2.

6. L'erogazione dell'agevolazione descritta al comma 1 è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) i lavori devono iniziare e avere termine nei tempi assegnati nel titolo abilitativo all'intervento edile, in difetto si dovrà richiedere nuovo titolo abilitativo per tutto l'intervento o per la parte non eseguita;

b) nel caso di interruzione motivata dei lavori gli stessi devono essere stati eseguiti per almeno il 70% dei lavori complessivi elencati nel computo metrico allegato alle planimetrie di progetto e descritti nella relazione tecnica a firma di tecnico abilitato;

c) l'agevolazione non comporta corresponsione alcuna relativa ad interessi e/o spese di incasso o commissioni.

7. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo comporta la decadenza dalle agevolazioni.

8. L'agevolazione per gli immobili classificati con categoria catastale "D" è limitata alla parte di imposta eccedente la quota di esclusiva pertinenza dello Stato.

9. L'agevolazione opera nella forma di rimborso del tributo pagato mediante compensazione con le annualità successive.

10. Il rimborso sarà erogato a conclusione dei lavori previa presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nel rispetto delle scadenze.

^^^^^^^^^^

11. Nel caso di pagamenti tardivi saranno rimborsate le quote del tributo al netto delle sanzioni e degli interessi come per legge.

12. Nel caso di omessi pagamenti non sarà effettuato alcun rimborso ferma restando la debenza del tributo, delle sanzioni e degli interessi.

13. L'agevolazione non potrà, comunque, pur nel rispetto delle predette condizioni, essere concessa per un periodo superiore a tre anni.

Articolo 10

Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

SOSTITUIRE il testo dell'art. 11

Articolo 11

Interessi moratori

- ~~1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.~~
- ~~2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.~~

- 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi pari al tasso legale vigente tempo per tempo.*
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

- ~~1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo ~~10~~ **11**.~~
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. ~~Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo ~~9-10~~.~~
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
6. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.
7. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta.

^^^^^^^^^^^^

Settore II Finanziario e Tributi - U.O. 5 Tributi

Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) - 2024

8. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
9. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune.
10. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 13

Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

Articolo 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Mariacristina Marando

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Giovanni Alecci

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Grazia D'Erba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 19 APR. 2024 al - 4 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 14 MAR. 2024

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li _____

Il Segretario Generale